



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA MARELLI"
Via Ercole Marelli, 21-00133 ROMA - Municipio VI
☎ 062054109-0620449210 fax 0620449238
XVI Distretto Scolastico - Cod. Mecc. RMIC8E4008
✉ rmic8e4008@istruzione.it
Sito web: www.icviamarelli.edu.it

Circ. nr. 96
Roma, 13 dicembre 2021

A TUTTO IL PERSONALE

ALLA DSGA

OGGETTO: D.L. 26 novembre 2021, n. 172: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, pubblicato sulla G.U. del 26/11/2021 e Nota MIUR n. 1889 del 7 dicembre 2021 "Obbligo vaccinale per il personale della scuola. Suggestioni operative."

Come noto il Consiglio dei Ministri ha recentemente emanato il D.L. richiamato in oggetto, relativo a misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 che prevede nuove disposizioni in merito all'oggetto, anche riferite al personale scolastico a partire dal **15 dicembre** p.v.

L'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, infatti - con l'inserimento dell'art. 4-ter nel decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 - a decorrere dal 15 dicembre 2021, introduce l'obbligo vaccinale per il *"personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore"*.

Nel rimandare agli atti appena citati di cui si consiglia la lettura integrale; si ritiene opportuno sintetizzare come segue:

L'obbligo vaccinale

L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo. **Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale si applica anche al personale scolastico (sia a tempo determinato che indeterminato)** del

sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore

L'intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e quella *booster* è ora di **cinque mesi (150 giorni)**.

La certificazione verde COVID-19 ha una validità di «nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario» ed è rilasciata automaticamente all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del «predetto ciclo». «In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di nove mesi a far data dalla medesima somministrazione.»

In sintesi, dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere l'attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde "rafforzata" (vaccinazione o guarigione). La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi.

Allo stato attuale, nei confronti del personale esterno, compresi i genitori degli alunni, continuano a trovare applicazione le vigenti norme in materia, per cui coloro che dovessero accedere alla struttura scolastica dovranno in ogni caso essere **in possesso ed esibire il GP base**.

Le procedure di controllo

Come indicato nel decreto in oggetto, il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale a partire dal 15 dicembre p.v.

Qualora a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 il dirigente scolastico invita l'interessato a produrre, **entro cinque giorni** dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante:

- a) la documentazione comprovante **l'effettuazione della vaccinazione;**
- b) l'attestazione relativa **all'omissione o al differimento della stessa;**
- c) la **presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni** dalla ricezione dell'invito; in tale ipotesi il dirigente scolastico invita l'interessato **a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni** dalla somministrazione, **la certificazione** attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.
- d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione della documentazione **entro il termine di cinque giorni**, il dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina **l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.**

Per il periodo di sospensione, **non sono dovuti la retribuzione né compenso o emolumento**, comunque denominati.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro:

- dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario
- della somministrazione della dose di richiamo

e comunque **non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.**

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una **validità di 9 mesi**, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.

Si rimanda ad ogni buon fine alla lettura integrale dei provvedimenti citati in oggetto e si allegano il DL 172/2021 e la nota MIUR del 7/12/2021 nr. 1889.

Si rinvia altresì alle ulteriori integrazioni e pubblicazioni da parte degli organi competenti, del Ministero dell'Istruzione per quanto di competenza nell'emanazione delle misure esplicative ivi contenute.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Enrico Farda

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 co. 2 D.lgs n.39/1993*